



# CITTÀ DI ERCOLANO

*(Città Metropolitana di Napoli)*

SETTORE VI  
GESTIONE DEL TERRITORIO

## REGOLAMENTO PER L'ARREDO URBANO



Il Funzionario EQ  
Arch. Valentina Ascione

Il Dirigente  
Arch. Olimpio Di Martino



## **INDICE**

**Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.2. DEFINIZIONI**

**Art.3. DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI**

**Art. 4 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO**

**Art. 5- AUTORIZZAZIONE POSA IN OPERA DISSUASORI PER PASSI CARRAI**

**Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE E GESTIONE**

**Art. 7 - NORME TRANSITORIE ED AGEVOLAZIONI**

**Art. 8- ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E SANZIONI**

## ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti norme definiscono e disciplinano la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici nonché degli spazi privati che si affacciano direttamente sul suolo pubblico, ricadenti nell'ambito del territorio di Ercolano.

Nella tavola allegata al PUC strutturale (tav. 8), vengono individuati gli ambiti omogenei in base ai quali il territorio comunale viene suddiviso nei seguenti Ambiti territoriali:

Ambito I - Centro storico.

Ambito II – Città consolidata (spina dorsale circumvesuviana)

Ambito III - Frammento urbano e produttivo commerciale.

Ambito V - Zona Cave del Parco del Vesuvio.

Ambito VI -Frammento agricolo- Parco Nazionale del Vesuvio (ad eccezione della zona cave).

Ambito VII- Culturale-Turistico-Ricettivo

Gli ambiti corrispondono ad unità di paesaggio costruito con elementi precisi di identificazione, legati soprattutto ai caratteri morfologici dell'insediamento.

Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi e strade, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti, aree e strade private.

## Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- **decoro urbano**: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- **arredo urbano**: l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano, di uso pubblico e privato con affaccio sul suolo pubblico.
- **suolo pubblico** e **"spazio pubblico"**: luoghi appartenenti al Demanio o al Patrimonio del Comune quali strade, piazze, marciapiedi, percorsi, cortili, porticati, parchi, giardini ecc., e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio.

## Art. 3- DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E PRIVATI CON AFFACCIO SU SUOLO PUBBLICO

Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentati:

- nell'ambito I, Centro storico, con materiali pietra naturale (lavica),
- nell'ambito II Città consolidata, Ambito III - Frammento urbano e produttivo commerciale, Ambito V - Zona Cave del Parco del Vesuvio; Ambito VII - Culturale -Turistico-Ricettivo, con materiali idonei e nel rispetto delle norme del P.T.P. dei Comuni Vesuviani, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni;

- nell' Ambito VI -Frammento agricolo - Parco Nazionale del Vesuvio devono essere pavimentati con materiali idonei e nel rispetto delle norme PTP dei Comuni Vesuviani e del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio.

In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto anche della normativa sul superamento delle barriere architettoniche.

Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell'ambiente.

È possibile derogare a quanto previsto nel presente Regolamento, nel caso di progetti di riqualificazione urbana di uno o più ambiti omogenei, previa approvazione di un progetto unitario, nel quale possono essere proposte anche soluzioni di arredo originali e appositamente concepite in funzione di un qualificato e mirato inserimento ambientale degli elementi.

## **Art. 4 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO**

### **4.1 Norme generali.**

L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. Tale insieme si riferisce:

- all'abitabilità dello spazio (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, ecc.);
- alla viabilità ed alcuna segnaletica (a titolo esemplificativo: dissuasori di sosta e transenne, ecc.);

La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

Gli elementi di arredo urbano, interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, spazi privati prospicienti luoghi pubblici, si riassumono in:

- panchine;
- cestini porta rifiuti;
- contenitori deiezioni canine;
- posacenieri;
- portabicycle;
- fontanelle;
- fioriere;
- dissuasori di sosta e transenne;

gli elementi di arredo urbano elencati nel presente paragrafo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

### **4.2 Oggetti d'arredo urbano: panchine, cestini porta rifiuti, contenitori deiezioni canine posacenere, portabicycle, fontane, fioriere.**

**Panchine e cestini porta rifiuti** devono essere collocati, fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale libero di mt. 1,50 per consentire il passaggio di disabili e solo in casi eccezionali che andranno valutati dall'ufficio LL.PP. almeno mt 1,00.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle panchine possono essere: acciaio, ghisa o ferro, verniciati in tinta grigio antracite per la struttura, in legno o materiale riciclato per la seduta oppure interamente in pietra naturale. Queste ultime realizzate preferibilmente in un blocco unico.

L'ancoraggio al suolo avviene mediante angolari in acciaio posti internamente ai fianchi da imbullonarsi a zanche complete di perno filettato cementate. Direttamente cementate al pavimento in caso di panchine in pietra.

Le dimensioni minime per la panchina saranno:

lung. cm 160 x largh. cm 60 x h cm 40, per la panchina con schienale,

lung. cm 160 x largh. cm 50 x h cm 40, per la panchina senza schienale

E' vietata l'installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine, di cestini gettacarte ed altri accessori, anche se amovibili, per esigenze private, con la sola eccezione di quelli debitamente autorizzati, riconducibili ad una progettazione organica ed unitaria.

**I Cestini e/o posacenieri** devono essere collocati soprattutto in prossimità delle panchine e nei punti di aggregazione (piazze, parchi comunali, prossimità di punti di ristoro).

**I Contenitori per le deiezioni canine** devono essere collocati all'interno della carreggiata o lungo i marciapiedi e soprattutto nelle aree urbane maggiormente frequentate per la passeggiata degli animali, compreso i parchi pubblici.

**Le fontanelle** possono essere posizionate nei parchi pubblici e laddove è già previsto un attacco di carico e scarico acqua, a sostituzione o integrazioni di fontane già realizzate e non funzionanti.

**Le fioriere**, sono intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico.

Le fioriere possono essere di forme, riconducibili a quelle geometriche, rettangolari, semicilindriche, cubiche o tronco di cono e a coppa. Il materiale di realizzazione può essere in acciaio, ghisa o ferro, verniciati in tinta grigio antracite o verde, in pietra, in resina o plastica riciclata (materiale ecosostenibile), realizzate in blocco unico. È vietato l'uso di fioriere in plastica di tipo seriale.

Previo autorizzazione con allegato progettuale, è consentita la collocazione di fioriere come dissuasori per passi carrabili o per delimitare spazi privati.

Saranno valutate fioriere realizzate con design e materiali innovativi, solo se caratterizzate da elevata qualità e comunque non impattanti o in contrasto con i caratteri del centro storico in generale e/o dello specifico contesto in particolare.

Non è assolutamente consentita la creazione in loco di fioriere mediante l'uso di mattoni o altri elementi da assemblaggio nel rispetto del pubblico decoro.

È consentito l'uso di fioriere ornamentali di altezza massima 70 cm. E solo in casi eccezionali, previa valutazione del settore LL.PP., l'altezza può essere superiore.

Se posizionate lungo i muri, la sporgenza misurata dal muro, dovrà essere tale da non consentire alcun passaggio interstiziale tra l'oggetto di arredo in appoggio a terra e la facciata retrostante.

L'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà essere superiore ai 150 cm. Tali riferimenti dimensionali devono comunque essere compatibili e verificati in relazione alla collocazione nello specifico contesto.

Sono da preferire, anche in combinazione tra di loro, le essenze sempreverdi (Alloro, Bosso Ligustro, e simili). L'impiego di piante stagionali fiorite, anche a completamento dell'impianto arbustivo, è consigliato e non oggetto a limitazione purchè mantenute in perfetto stato e prontamente rimosse al decadimento stagionale.

Alla fioriera ed alle essenze ivi inserite, è affidato il compito fondamentale dell'arricchimento dell'immagine di particolari e peculiari spazi.

E' vietato il posizionamento di elementi di arredo in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

Gli elementi di arredo urbano presenti su una strada o una piazza o slargo, devono essere omogenei nello stile e nel materiale.

La scelta degli oggetti di arredo, tenendo conto dell'intero contesto dove vengono installati, deve essere uniforme sia per materiali che per tipologia.

La scelta dei portabici, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti, tra loro e con gli altri quali dissuasori, transenne, panchine, etc..

Pertanto in seguito all'approvazione del presente regolamento, l'amministrazione comunale provvederà a commissionare la redazione di un progetto di riordino globale di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi.

Per l'installazione di elementi di **arredo urbano** (panchine, cestino portarifiuti o altro) con **spazi pubblicitari** vige il "Regolamento comunale sulla disciplina dei mezzi pubblicitari".

#### **4.4 Dissuasori di sosta, transenne.**

I dissuasori vengono installati per delimitare in totale sicurezza le zone dove il parcheggio reca danni alla circolazione o ai pedoni. O ancora, il singolo può richiederne l'installazione per usufruire delle zone di cui è proprietario.

L'ex art. 832 del Codice Civile, tutela quelle aree che il cittadino "ha il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo".

Per strade private ad uso pubblico, che viene quindi utilizzata in comproprietà con altri abitanti o residenti, è necessario un accordo comune fra gli stessi riguardo all'installazione di dissuasori. Lo stesso discorso vale per le aree dove più abitazioni autonome condividono fra loro strade, illuminazione, rete idrica e fognaria.

Sono considerati dissuasori di sosta anche le fioriere se esercitano un'azione di reale impedimento alla sosta o al transito. Quest'azione è resa possibile attraverso la loro altezza vicino alla strada oppure attraverso un contenuto e uno spaziamento non troppo vasto fra un elemento e l'altro.

I dissuasori rientrano nella categoria della segnaletica stradale complementare ed il più delle volte vengono utilizzati per l'eliminazione della sosta abusiva davanti a portoni e/o in prossimità di passi carrabili.

È consentita l'installazione di dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Fondamentale che venga garantita sempre la visibilità, soprattutto in condizioni notturne. Questa può avvenire tramite l'apposizione di elementi rifrangenti sulle loro testate. Essi devono, inoltre, armonizzarsi con gli arredi stradali ed essere autorizzati dal Settore LLPP servizio manutenzioni stradali, previo parere della Polizia locale, servizio viabilità.

Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite o verde, colonnine in materiale lapideo. L'installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti.

Le transenne fisse, dovranno essere esclusivamente in ghisa o ferro naturale, ovvero in acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite o verde, secondo l'ambito di collocazione. È categoricamente vietato l'impiego di transenne fisse in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate, collegate fra loro con catene o elementi orizzontali.

Secondo le necessità specifiche dell'area, delle tradizioni locali e delle caratteristiche dell'ambiente, si possano usare: pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni, fioriere.

**I paletti dissuasori** potranno essere realizzati:

- in ghisa sferoidale o in ferro, con altezza fuori terra di massimo cm 100, e colonna rastremata al centro caratterizzata alla sommità da una calotta sferica;
- in acciaio antiurto color antracite/micaceo con anello in acciaio inossidabile, con corpo cilindrico del diametro minimo di mm 100, ed altezza fuori terra di massimo cm 100;
- in ferro color antracite/micaceo con anello in acciaio inossidabile, con corpo cilindrico del diametro minimo di mm 100, ed altezza fuori terra di massimo cm 100
- in materiale lapideo, preferibilmente pietra lavica, con corpo cilindrico arrotondato alla sommità del diametro minimo di mm 300, ed altezza fuori terra minima di cm 60 e massimo cm 100

## **5. AUTORIZZAZIONE POSA IN OPERA DISSUASORI DI SOSTA PER PASSI CARRAI**

### **5.1. Sicurezza stradale:**

1) L'autorizzazione all'installazione dei dissuasori della sosta potrà essere concessa esclusivamente in caso di preesistenza sulla sede stradale di marciapiedi o altra tipologia di percorso pedonale protetto (ad es: barriere parapetonali o altri elementi fissi di arredo urbano).

2) In caso di presenza sulla sede stradale di dispositivi dissuasori della sosta, posizionati sul limite della banchina e/o della carreggiata, il dissuasore a scomparsa non potrà in nessun caso essere collocato al di fuori di tale preesistente giacitura, e comunque sempre in modo che il punto estremo del diametro della colonnina risulti tangente alla linea virtuale di congiunzione con le installazioni adiacenti o con il filo del marciapiedi.

3) In ogni caso, non potranno essere rilasciate autorizzazioni per installazioni isolate o poste in maniera puntuale sulla banchina e/o carreggiata.



4) La realizzazione delle suddette opere dovrà in ogni caso essere conforme a quanto prescritto dall'art. 42 Codice della Strada ed art. 180 Regolamento di Attuazione C.d.S.

### **5.2. Amministrative:**

- 1) L'autorizzazione alla posa in opera dei dissuasori della sosta può essere richiesta solo se lo stabile risulta già in possesso di autorizzazione di passo carraio. In caso contrario è necessario ottenere, contestualmente, entrambe le autorizzazioni che saranno oggetto della medesima procedura istruttoria.
- 2) L'acquisizione del parere positivo di compatibilità tecnico-ambientale - rilasciato dal Comando vigili urbani servizio viabilità a seguito di sopralluogo congiunto *Servizio Manutenzione strade* è atto istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, previo il corrispettivo di pagamento dell'occupazione di suolo
- 3) L'autorizzazione è soggetta a decadenza se, nel termine di gg. 90 dal ricevimento della medesima, i lavori di installazione dei dissuasori della sosta non saranno eseguiti.

### **5.3. Tecniche:**

- 1) L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per quelle tipologie di dissuasori oleodinamici a scomparsa, omologati per l'installazione in luoghi pubblici e che rispettino le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali, ovvero:
  - a- l'estrazione della colonnina avvenga in maniera completamente automatica, per mezzo di centralina elettronica comandata da un motore elettrico che, anche in caso di interruzione della erogazione elettrica, possa consentire al meccanismo di funzionare.
  - b- siano attivabili mediante telecomando, eventualmente in simultanea con l'apertura del cancello/portone d'ingresso.
  - c- dispongano di un sistema di estrazione attivabile anche manualmente in caso di emergenza.
  - d- abbiano misure d'ingombro contenute e poco invasive.
  - e- si tratti di dispositivi omologati dal Ministero dei Trasporti.
- 2) Tutte le opere di scavo, per la cassaforma od eventuale alloggiamento di cavi, spire, pozzetti e/o altri impianti sotterranei, dovranno interessare gli spazi di pertinenza privata o, in caso di impossibilità, quelli interni al varco carraio; in ogni caso le opere non potranno interessare la carreggiata.
- 3) Tutte le opere di spostamento di cavi, manufatti e/o canalizzazioni di sottoservizi, che dovessero rendersi eventualmente necessarie per l'installazione dei dissuasori, sono a totale carico del richiedente.
- 4) Si fa obbligo al richiedente provvedere a proprio carico alla realizzazione della segnaletica accessoria - orizzontale e verticale - nonché di tutti i dispositivi atti a segnalare la presenza dei dissuasori mobili sulla sede stradale.

## **6. MODALITA' DI ESECUZIONE E GESTIONE DELLE OPERE**

- 1) La messa in opera dei dispositivi dissuasori della sosta su suolo pubblico, avviene esclusivamente a mezzo dell'impresa appaltatrice del Servizio Manutenzione strade, previa sottoscrizione di apposito contratto di fornitura e pagamento degli oneri dovuti.
- 2) La segnaletica orizzontale con indicazione del passo carrabile protetto da dissuasore è obbligatoria e soggetta a canone annuale di occupazione di suolo pubblico, nella misura prevista dal vigente "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico".

3) Il concessionario dovrà apporre, a propria cura e spesa e ad integrazione della predetta segnaletica, apposito cartello conforme per caratteristiche e dimensioni a quello indicato all'art. 120 lettera e) del DPR 495/92, riportante gli estremi dell'Ente proprietario della strada e dell'autorizzazione rilasciata.

4) Il concessionario è tenuto ad effettuare, a propria cura e spesa, attività di manutenzione dei predetti dispositivi, con scadenza periodica o - in caso di malfunzionamento del dispositivo accertato dagli organi tecnici competenti - dietro richiesta del Comune di Ercolano, pena la revoca della concessione.

5) Il titolare dell'autorizzazione, ed i suoi aventi causa, sollevano il Comune di Ercolano da qualunque responsabilità derivante da eventuali molestie e/o danni arrecati da un uso improprio dei dispositivi e/o da eventuali infiltrazioni provenienti dalla pubblica strada a seguito di una imperfetta realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione del passo carraio.

#### **Art. 7- NORME TRANSITORIE ED AGEVOLAZIONI**

Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.

Gli elementi di arredo urbano installati su suolo pubblico destinato a esercizio commerciale o esercizio pubblico, successivamente all'approvazione del presente regolamento, senza aver inoltrato e ottenuto la prevista concessione o posti in essere in difformità della stessa, sono abusivi.

Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di un progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc...) o sub ambito teso a valorizzare gli elementi caratteristici.

#### **Art. 8- ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.**

##### **8.1 Violazioni.**

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale, anche da volontari delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Oltre a quanto non conforme al presente regolamento, costituiscono violazioni anche:

- modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere, ed in particolare le panchine, i cestini portarifiuti, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature, modificare, spostare, rimuovere le fioriere dalla loro collocazione;

##### **8.2 Sanzioni.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.000,00 in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

##### **8.3 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.**

Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il funzionario incaricato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

**Art. 9 – RICHIAMO A SPECIFICHE NORME SUL DECORO URBANO.**

Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.